

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 149-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI,

(RELATORE BELOTTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968**

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1968

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967 e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Col conforto dei favorevoli pareri delle Commissioni agricoltura e finanze e tesoro, la Commissione affari esteri raccomanda all'approvazione dell'Assemblea il presente disegno di legge di iniziativa governativa, concernente l'adesione dell'Italia al Protocollo per la proroga al 31 luglio 1968 della validità dell'Accordo internazionale del grano, stipulato a Ginevra il 10 marzo 1962 sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'Accordo predetto, affidato in sede esecutiva al Consiglio internazionale del grano ed all'apposito Segretariato aventi sede a Londra, ha per scopo un controllo sistematico del mercato internazionale granario e dell'andamento dei prezzi del grano (effettuato con l'ausilio di apposito Comitato tecnico consultivo), nel precipuo intento di evitare che la libera speculazione operi ai danni dei Paesi importatori nelle annate di produzione scarsa, e ai danni dei Paesi produttori-esportatori nelle annate di sovrapproduzione. Finalità essenziale dell'Accordo di Ginevra è pertanto quella di garantire un costante equilibrio di mercato nel settore granario attenuando le ripercussioni sui prezzi derivanti nei singoli Paesi dall'alternarsi di situazioni caratterizzate da forti eccedenze o da gravi deficienze produttive, attraverso una scala di prezzi valida e impegnativa sia per gli esportatori che per gli

importatori, attraverso misure di soccorso verso Paesi importatori in caso di carestia, e di salvaguardia delle bilance dei pagamenti e delle riserve monetarie dei Paesi aderenti all'Accordo. Finalità di rilievo non secondario sotto il profilo sociale e dell'umana solidarietà è, infine, quella di favorire l'incremento del consumo di grano e di farina di grano particolarmente nei Paesi in via di sviluppo.

L'esperienza, in sede applicativa dell'Accordo di Ginevra, si è dimostrata valida e produttiva al punto da indurre i Paesi aderenti a prorogarne la validità al 31 luglio 1968 (Protocollo di Washington, 15 maggio 1967).

La presentazione illustrativa del presente disegno di legge d'iniziativa governativa pone in evidenza l'interesse dell'Italia ad aderire all'Accordo per il nuovo periodo di proroga: l'Italia è, infatti, fra i dieci Paesi esportatori di grano. Pone in evidenza, infine, che i sei Paesi della Comunità economica europea, partecipanti all'Accordo in parola, si sono dichiarati concordemente favorevoli all'ulteriore proroga della sua validità.

Per tutte queste ragioni e considerazioni, la Commissione affari esteri confida nella approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

BELOTTI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità dell'articolo 4 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

All'onere di lire 500.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.